



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I. ANNO 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 31.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	DETRAZIONE di €. 103,29
4,00 ‰	<p>lett. a1: Abitazione principale.</p> <p>lett. a2 : Unità immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 – magazzini, cantine, locali di deposito-, C/6 –garage, box, posto auto- destinate in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale. Possono essere considerate pertinenze fino ad un numero massimo di una per categoria catastale).</p> <p>Dal 2008 l' I.C.I. non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze (nel numero massimo di una per categoria catastale) (*)</p> <p>L' I.C.I. resta dovuta per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (vedi lett. a2) con applicazione della detrazione prevista.</p>	SPETTANTE
4,00 ‰	<p>lett. a3: unità immobiliari concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale, e relative pertinenze (vedi lett. A2) a persone residenti, legate dai seguenti vincoli di parentela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ascendenti di 1° e 2° grado (genitori, nonni)- Discendenti di 1° grado (figli) <p>Dal 2008 l' I.C.I. non è dovuta. (*)</p> <p>L' I.C.I. resta dovuta per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (vedi lett. a2) con applicazione della detrazione prevista.</p>	NON SPETTANTE
4,00 ‰	<p>lett. a4 : unità immobiliari e relative pertinenze (vedi lett. A2) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.</p> <p>Dal 2008 l' I.C.I. non è dovuta. (*)</p> <p>L' I.C.I. resta dovuta per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (vedi lett. a2) con applicazione della detrazione prevista.</p>	SPETTANTE
4,50 ‰	<p>lett. b1 : unità immobiliari adibite a civile abitazione e relative pertinenze (vedi lett. a2), concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti, con contratti di locazione regolarmente registrati, di durata almeno annuale;</p>	NON SPETTANTE
5,50 ‰	<p>lett. c1 : altri fabbricati (comprese le aree fabbricabili).</p>	NON SPETTANTE

(*) A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (ex casa coniugale), e dall'articolo 8, comma 4 (immobili delle cooperative edilizie e agli IACP), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

Ai sensi della Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF 2009 sono assimilabili all'abitazione principale ai fini dell'esenzione ICI unicamente le unità immobiliari:

- possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stesse non risultino locate;
- concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

L'imposta è dovuta per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili), ubicati nel territorio del Comune di MAGLIOLO, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (si considera un mese intero il possesso protratto per almeno 15 giorni). Soggetti passivi sono i proprietari degli immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi immobili nonché i concessionari di aree demaniali.

Per usufruire delle aliquote agevolate sopra indicate il contribuente dovrà presentare entro il 16 dicembre (se non già presentata negli anni precedenti) **apposita autocertificazione con le modalità previste dalla legge e con decorrenza dall'anno in corso alla data di presentazione.**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e **va versato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 16 giugno e la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre.** Nel caso in cui il contribuente decida di versare in un'unica rata il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza della rata di acconto.

Il pagamento arrotondato all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) deve essere effettuato sul **c/c postale n. 12308177** intestato al Comune di Magliolo – Servizio ICI o a mezzo versamento mod. F24. Sul modulo di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili e l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.

Per ogni eventuale chiarimento o informazione l'Ufficio Tributi è disponibile nel seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì – Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.